

Co.Re.Com. Cal./FG

DELIBERAZIONE N.132/13

Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA –xxxx Calabrese xxxx c/TELEUNIT
xxxx – OKCOMxxxxx

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

Nella seduta del giorno 26 giugno 2013, svolta presso la sede del Consiglio Regionale della Calabria, via Cardinale Portanova Reggio Calabria, in cui sono presenti:

Prof. Alessandro Manganaro	Presidente
Prof. Carmelo Carabetta	Componente
Dott. Gregorio Corigliano	Componente

e Avv. Rosario Carnevale, Direttore del Co.Re.Com. Calabria;

Visti:

la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'art. 1, comma 6, lett. a), n. 14;

la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, di approvazione del testo del Codice civile;

l'art. 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, "Codice delle comunicazioni elettroniche";

la legge della Regione Calabria 22 gennaio 2001, n. 2, "Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni- Co.Re.Com." e ss.mm. e ii.;

la propria deliberazione n. 5 del 10 giugno 2009, recante: "Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni";

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 173/07/CONS., "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e ss.mm. e ii.;

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 73/11/CONS., "Approvazione del regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori e individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico" ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lett. g), della legge 14 novembre 1995, n.481;

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 274/07/CONS., Modifiche ed integrazioni alla delibera 4/06/CONS Modalità di attivazione, migrazione e cessazione nei servizi di accesso;

l'Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il Co.Re.Com. Calabria in data 16 dicembre 2009 ed, in particolare, l'art. 4, comma 1, lett. e);

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 179/03/CSP, all. A, "Direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni";

l'istanza dell'8 aprile 2013, rubricata al prot. Co.Re.Com. Calabria n. 16024, con cui il xxxxxxxxxxxx ne ha chiesto l'intervento per la definizione della controversia in essere con la società Teleunit xxx - Okcom xxxx ai sensi degli artt. 14 e ss. del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con delibera 173/07/Cons. e ss. mm. e ii.;

la nota del 15 aprile 2013, prot. n. 17715, con cui il Responsabile del procedimento istruttorio ha comunicato alle parti, ai sensi dell'art. 15 del summenzionato Regolamento, l'avvio del procedimento finalizzato alla definizione della deferita controversia;

la nota del 23 maggio 2013 (prot. 24113), con cui il Responsabile del procedimento definitorio ha richiesto integrazione istruttoria, ai sensi dell'art. 18, comma 1, della Delibera 173/03/CONS;

gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

Considerato quanto segue:

Oggetto della controversia e risultanze istruttorie

Il ricorrente ha dichiarato quanto segue:

è titolare del contratto di fornitura di telefonia fissa e adsl, stipulato con la Teleunit il 5 gennaio 2013;

ha subito il distacco delle utenze xxxxxx - xxxxxx ed ha provveduto ad inoltrare svariati reclami al servizio di assistenza Teleunit, rimasti privi di riscontro;

il 4 febbraio 2013, ha inoltrato richiesta di portabilità delle proprie utenze a Wind, che ha attivato la linea il 19 marzo 2013;

nonostante l'inadempimento della Teleunit e la conseguente risoluzione contrattuale, ha ricevuto la fattura n. xxxxxx, dell'1 febbraio 2013, di € 67,93, per il periodo in cui non ha usufruito dei servizi;

evidenti risultano i disagi subiti dalla propria attività, impossibilitata ad usufruire della linea telefonica, fondamentale per la propria attività di laboratorio.

Per i suesposti motivi, il 7 marzo 2013, l'istante ha promosso presso questo Co.Re.Com., il tentativo di conciliazione, conclusosi con un verbale negativo, redatto ai sensi dell'art. 8, comma 3 del Regolamento di procedura, per mancata adesione dell'operatore.

L'8 aprile 2013, con istanza introduttiva del presente contenzioso, l'istante ha ribadito le proprie doglianze ed ha avanzato le medesime pretese già proposte in sede di tentativo di conciliazione. In particolare, ha richiesto lo storno della fattura n. xxxxx di € 67,93, per il periodo in cui non ha usufruito dei servizi; gli indennizzi: per la sospensione del servizio dal 5 gennaio 2012 al 19 marzo 2013, per mancata risposta al reclamo, per mancata fornitura del codice di migrazione e perdita di numerazione (xxxxxxxx); nonché il risarcimento e le spese di procedura.

In seguito a nota di avvio del procedimento del 15 aprile 2013, Teleunit, con memoria del 19 aprile 2013, ha sottolineato che il 31 gennaio 2011 ha affittato il proprio ramo d'azienda inerente i servizi di telefonia fissa ed internet alla società Okcom, che così ne è divenuta l'esclusiva fornitrice e responsabile. Per cui Teleunit risponde di fatti e circostanze precedenti al 1 febbraio 2011.

Con memoria del 29 aprile 2013, Okcom ha precisato che *"i ritardi nella riattivazione delle linee e nella cessazione dei disservizi sono dovuti alla dilazione delle tempistiche degli altri operatori coinvolti"*.

Con nota del 23 maggio 2013, questo Co.Re.Com., al fine di una migliore ricostruzione della vicenda, ha richiesto chiarimenti istruttori al gestore Wind, ai sensi dell'art. 18, comma 1, della Delibera 173/03/CONS.

Con memoria difensiva del 3 giugno 2013, Wind ha precisato:

"a seguito dell'art. 5, si è provveduto ad effettuare le seguenti segnalazioni:

in data 12/03/13 il caso è stato inoltrato ai colleghi del provisioning che hanno rilevato che da verifiche in OLO la richiesta di migrazione Wind Recipient della linea xxxxxx era stata espletata da Telecom il 06/03/2013;

in data 13/03/13 la problematica è stata segnalata ai colleghi del gruppo tecnico che hanno contattato il cliente che non era in sede. Pertanto, il sig. xxxxxx è stato richiamato il giorno successivo,

in data 14/03/13 ed è stato aperto il guasto (RATT 1-59257542432) per linea muta, chiuso in data 18/03/2013, con la seguente descrizione "Contattato cliente, problema risolto in seguito ad intervento Telecom Italia";

in data 19/03/2013, i colleghi del gruppo tecnico hanno confermato il funzionamento del servizio.

Da verifiche del sistema, risulta che:

in data 21/03/13, il cliente ha contattato il servizio clienti per segnalare guasto sulla linea telefonica. Si procede, pertanto ad aprire nuova segnalazione di guasto (RATT 1-60144253491) con motivazione "NO CHIAMATE TUTTE LE DESTINAZIONI". Il guasto risulta chiuso in data 26/03/13 con la seguente descrizione "Risolto da Operatore Intervento/Intervento Telecom Italia Fu comunica "Telefono guasto";

in data 05/04/13, il cliente contatta nuovamente Wind per problemi di ricezione ma gli viene chiesto di chiamare da cellulare. Inoltre, in data 04/04/13, vengono richieste verifiche al gruppo del PRV in merito al DN aggiuntivo xxxxxxxx che, con l'espletamento della migrazione Wind Recipient, il cliente ha perso. I colleghi chiariscono che Wind non ha facoltà di attivarla.

- Se il dn aggiuntivo è stato fornito da Olo Teleunit il cliente deve rivolgersi a tale gestore per verificare se è ancora possibile attivarlo come suo cliente;
- Se invece il dn aggiuntivo è stato fornito da OLO Telecom, poi passato a Teleunit, il cliente deve rivolgersi direttamente a Telecom per verificare se è ancora possibile attivarlo come nuova utenza Telecom ed eventualmente rimirla in Wind con una nuova pratica a se stante;
- Se la linea xxxxxxx, prima di essere attivata in Teleunit, era isdn multinumero con secondario xxxxxxxx, previa fattibilità di recupero secondario con Telecom, è possibile disattivare il ctr con rientro e ripristinare la situazione iniziale. Se il cliente volesse successivamente tornare in Wind perderebbe nuovamente il secondario.

Nella nuova istanza e come emerso dal contatto telefonico effettuato direttamente al recapito fisso xxxxxxx, in seguito all'attivazione del contratto Wind ed all'intervento effettuato dai colleghi del gruppo tecnico, il cliente ha continuato a riscontrare problemi sulla linea. In data 15/04/2013, l'ente tecnico riferisce di avere contattato l'istante. Conferma il funzionamento della navigazione, sulla fonia lamenta sporadicamente ancora l'impossibilità di effettuare chiamate.

In data 22/04/2013, l'ente tecnico riferisce che il cliente è irraggiungibile.

In data 26/04/2013, l'ente tecnico richiama il Dott. xxxxxx e riferisce che il laboratorio rimarrà chiedendo di richiamare nei giorni a venire.

In data 30/04/2013, l'ente tecnico riferisce che l'utente non è reperibile.

In data 07/05/2013, l'ente tecnico riferisce che il tecnico contattato dichiara di essere ancora fuori sede per prove e di contattare l'indomani la segreteria e dalle verifiche effettuate si connette regolarmente.

In data 09/05/2013, ricontattato il cliente che comunica che il suo tecnico non ha rilevato problemi al centralino e lamenta alcuni problemi in ricezione, viene aperta segnalazione chiusa in data 17/05/2013 in cui viene ricontattato l'utente e conferma il corretto utilizzo del servizio".

Wind ha, anche, reso noto che con accordo transattivo del 5 aprile 2013, l'odierno ricorrente ha percepito € 400,00 (quattrocento/00), in seguito alla proposizione dell'istanza dell'8 marzo 2013, prot. 11381, avente ad oggetto "mancata migrazione con n.p. olo to olo, mancata risposta reclami" e con accordo transattivo del 30 maggio 2013, ha percepito € 350,00 (trecentocinquanta/00), in seguito alla proposizione dell'istanza dell'8 aprile 2013, prot. 16430, avente ad oggetto "malfunzionamento -ripetute sospensioni fonia-adsl per cause tecniche, mancata risposta ai reclami".

Motivi della decisione

1 In tema di rito.

In via preliminare, è opportuno rilevare che il ricorrente ha avanzato nella presente procedura domande assolutamente nuove, che non sono state oggetto del tentativo di conciliazione.

Nello specifico, l'oggetto del predetto tentativo comprendeva: 1) addebito somme in contestazione; 2) sospensione del servizio fonia-adsl; 3) inadempimento contrattuale; 4) mancata risposta ai reclami. In merito alla presente procedura, il ricorrente ha richiesto, altresì: 1) l'indennizzo per mancata fornitura del codice di migrazione e per perdita di numerazione (xxxxxxx).

L'ampliamento dell'esame alle nuove questioni consentirebbe l'elusione del principio di obbligatorietà della fase conciliativa, pertanto le stesse devono essere dichiarate inammissibili (cfr. Delibera n. 276/13/CONS dell'11 aprile 2013).

Si osserva, altresì, che l'istanza promossa nei confronti di Teleunit non soddisfa i requisiti di cui all'art. 14 del Regolamento, in quanto non risulta esperito il tentativo obbligatorio nei confronti dello stesso operatore Teleunit.

Nello specifico, l'istanza VG del 14 marzo 2013 è stata promossa solo nei confronti di Okcom, ne consegue che l'istanza GU14, promossa nei confronti di Teleunit Spa, è improcedibile.

Ciò premesso, si rileva che la domanda di risarcimento del danno formulata dall'istante esula dalla competenza di questo Co.Re.Com. chiamato solo a verificare la sussistenza del fatto obiettivo, cui si correla il riconoscimento di un

congruo indennizzo, come previsto espressamente dall'articolo 19, comma 4, della delibera 173/07/CONS. Tuttavia, resta salvo il diritto dell'utente di rivolgersi all'Autorità giudiziaria ordinaria per il maggior danno.

Per quanto sopra evidenziato, ne consegue che la domanda di risarcimento danni, avanzata dal ricorrente, deve intendersi come domanda di condanna di Okcom al pagamento di un indennizzo, quale conseguenza delle contestazioni oggetto del presente procedimento.

Appare, inoltre, utile dar conto del comportamento delle parti nella fase della conciliazione e, nello specifico, evidenziare che Okcom non ha aderito all'udienza di conciliazione.

Si stigmatizza il comportamento dell'istante che ha omesso di dichiarare di aver già ottenuto € 400,00 (quattrocento/00), con accordo transattivo del 5 aprile 2013, in seguito alla proposizione dell'istanza dell'8 marzo 2013, prot. 11381, avente ad oggetto "*mancata migrazione con n.p. olo to olo, mancata risposta reclami*" ed € 350,00 (trecentocinquanta/00), con accordo transattivo del 30 maggio 2013, in seguito alla proposizione dell'istanza dell'8 aprile 2013, prot. 16430, avente ad oggetto "*malfunzionamento -ripetute sospensioni fonia-adsl per cause tecniche, mancata risposta ai reclami*".

L'udienza di discussione per il presente ricorso non si è tenuta, in quanto non è stata richiesta espressamente dalle parti e non è stata ritenuta necessaria ai fini dell'odierna decisione.

2 Riguardo al merito.

2.1 Con riferimento alla sospensione del servizio dal 5 gennaio 2012 al 19 marzo 2013

Il ricorrente ha dedotto di essere titolare del contratto di fornitura di telefonia fissa e adsl, stipulato con la Teleunit il 5 gennaio 2013 e di aver subito il distacco delle utenze xxxxxxxx - xxxxxxxx.

Per tale motivo, il 4 febbraio 2013 ha inoltrato richiesta di portabilità delle proprie utenze a Wind, che ha attivato la linea il 19 marzo 2013.

A tal proposito Wind, con memorie istruttorie, ha precisato, dettagliatamente, quanto verificatosi in merito alla richiesta di portabilità ed in merito al successivo malfunzionamento del servizio.

Il gestore ha, altresì, reso noto che, con accordo transattivo del 5 aprile 2013, l'odierno ricorrente ha percepito € 400,00 (quattrocento/00), in seguito alla proposizione dell'istanza dell'8 marzo 2013, prot. 11381, avente ad oggetto "*mancata migrazione con n.p. olo to olo, mancata risposta reclami*" ed € 350,00 (trecentocinquanta/00), con accordo transattivo del 30 maggio 2013, in seguito alla proposizione dell'istanza dell'8 aprile 2013, prot. 16430, avente ad oggetto "*malfunzionamento -ripetute sospensioni fonia-adsl per cause tecniche, mancata risposta ai reclami*".

Ne consegue, (visti gli intervenuti accordi con il gestore Wind per il periodo successivo), che il periodo di sospensione dei servizi, da considerare ai fini di una eventuale responsabilità del gestore Okcom, decorrerebbe dal 5 gennaio 2013 (data di distacco delle succitate utenze) al 4 febbraio 2013 (data di richiesta della portabilità delle utenze de quibus al gestore Wind),

Ciò premesso, si evidenzia che la società convenuta non ha dimostrato in alcun modo di aver risolto il problema lamentato dall'istante nel periodo di riferimento considerato, o che questo sia dipeso da causa ad essa non imputabile. La stessa si è limitata a dichiarare che "*i ritardi nella riattivazione delle linee e nella cessazione dei disservizi sono dovuti alla dilazione delle tempistiche degli altri operatori coinvolti*". Nulla è stato specificato riguardo al periodo di sospensione dei servizi dal 5 gennaio al 4 febbraio, antecedente alla richiesta di portabilità avanzata nei confronti del gestore Wind.

A fronte della contestata sospensione, OkCom avrebbe dovuto provare la regolare e continua fornitura del servizio, ai sensi dell'art.3, comma 4, della Delibera 179/03/CSP, nonché alla luce dell'orientamento espresso della Suprema Corte (Cassazione Civile, sezione II, 20 gennaio 2010 n.936), secondo il quale "*il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento.*"

Pertanto, in mancanza di prova dell'esatto adempimento da parte dell'operatore telefonico, deve ritenersi la responsabilità contrattuale di questi, a meno che lo stesso non provi, ex art. 1218 c.c., che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, circostanza che nel caso di specie non è stata dedotta, e di cui non è stato fornito riscontro probatorio.

Alla luce di tutti i fatti sin qui considerati, questo Co.Re.Com. ritiene che possa essere riconosciuto all'istante l'indennizzo per sospensione dei servizi, dal 5 gennaio al 4 febbraio 2013.

Ciò appurato, anche, la richiesta di storno della fattura n. xxxxxx, pari a € 67,93, dell'1 febbraio 2013, relativa al periodo di sospensione de quo, è accolta.

2.2 Con riferimento alla mancata gestione del reclamo

Il ricorrente ha dedotto di aver subito il distacco delle utenze xxxxxx – xxxxxx e di aver provveduto ad inoltrare svariati reclami al servizio di assistenza Teleunit, rimasti privi di riscontro.

A tal proposito, non risulta nulla agli atti che comprovi l'inoltro di reclami, né tantomeno è stata indicata una data di riferimento indispensabile per il computo del relativo indennizzo.

Stante la genericità della richiesta, non può che discenderne il rigetto della stessa.

2.3 Con riferimento all'indennizzo e allo storno

Alla luce di quanto evidenziato al punto sub. 2.1., Okcom xxxx è tenuta a liquidare in favore dell'istante l'importo complessivo di € 450,00 (quattrocentocinquanta/00), a titolo di indennizzo per sospensione dei servizi, per ciascun servizio non accessorio (voce-ads), calcolato dal 5 gennaio al 4 febbraio 2013, per complessivi giorni 30, al parametro giornaliero di euro 7,50, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della Delibera n. 73/11/CONS, allegato A, e per entrambe le utenze de quibus (xxxxxx – xxxxxxx), ai sensi dell'art 12, comma 1, della citata Delibera.

Dovrà, anche, essere stornata la fattura n. xxxxx, dell'1 febbraio 2013, pari a € 67,93, per il periodo in cui l'istante non ha usufruito dei servizi de quibus.

Ritenuto, altresì, che l'indennizzo e/o i rimborsi riconosciuti da questo Co.Re.Com. all'esito della procedura di definizione, devono soddisfare, ai sensi dell'art. 84 del Codice delle comunicazioni elettroniche, il requisito dell'equità e, pertanto, tenere indenne l'istante dal decorso del tempo necessario alla definizione della procedura.

3 Con riferimento alle spese di procedura

L'art. 19, comma 6, del Regolamento sancisce che nel determinare rimborsi e gli indennizzi si tenga conto "del grado di partecipazione e del comportamento assunto dalle parti anche in pendenza del tentativo di conciliazione" e che "quando l'operatore non partecipi all'udienza fissata per la conciliazione senza addurre giustificati motivi" vadano comunque "rimborsate all'utente, se presente all'udienza ed indipendentemente dall'esito della controversia di cui agli art. 14 e ss., le spese sostenute per l'esperimento del tentativo di conciliazione".

A tal proposito, è d'uopo sottolineare che Okcom non ha partecipato all'udienza di conciliazione.

Di converso, è opportuno evidenziare il comportamento dell'istante che ha omesso di dichiarare di aver già ottenuto dalla Wind, con accordo transattivo del 5 aprile 2013, € 400,00 (quattrocento/00), e con accordo transattivo del 30 maggio 2013, € 350,00 (trecentocinquanta/00).

Per tali motivi, si ritiene non accoglibile la richiesta di rimborso delle spese di procedura.

Per tutto quanto sopra esposto;

Vista la proposta di decisione del Direttore del Co.Re.Com., Avv. Rosario Carnevale, resa ai sensi dell'art. 19 del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti;

Udita la relazione del Presidente di questo Comitato, Prof. A. Manganaro, nell'odierna seduta;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) L'improcedibilità dell'istanza promossa nei confronti di Teleunit xxx;
- 2) L'inammissibilità della richiesta di risarcimento;
- 3) L'accoglimento parziale dell'istanza dell'odierno ricorrente, per il quale Okcom xxx è tenuta a:
 - a) liquidare, mediante assegno o bonifico bancario, € 450,00 (quattrocentocinquanta/00), a titolo di indennizzo per sospensione dei servizi dal 5 gennaio 2012 al 4 febbraio 2013;
 - b) stornare la fattura n. xxxxx di € 67,93 (sessantasette/93), per il periodo in cui non ha usufruito dei servizi.Nulla in ordine alle spese.

4) Le somme così determinate a titolo di indennizzo e/o di rimborso dovranno essere maggiorate della misura corrispondente all'importo degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di risoluzione della controversia;

5) E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito, come previsto dall'art. 19, comma 5, del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con deliberazione Agcom n. 173/07/CONS.;

6) Come disposto dall'art. 19, comma 3, del Regolamento suindicato "il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art. 98, comma 11 del D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259";

7) La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata nel Bollettino Ufficiale e sul sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e sul sito web del CoRe.Com. Calabria, assolvendo in tal modo ad ogni obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009;

8) La Okcom xxxx è tenuta a comunicare a questo Co.Re.Com. l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di sessanta (60) giorni dalla notificazione della medesima.

Ai sensi dell'art. 135, comma 1, lett. b) del Codice del processo amministrativo, approvato con D. Lgs. luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 119 dell'anzidetto Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di (60) sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

I Componenti

f.to Prof. Carmelo Carabetta

f.to Dott. Gregorio Corigliano

IL Presidente

f.to Prof. Alessandro Manganaro

V. Il Direttore del Co.Re.Com.

f.to Avv. Rosario Carnevale